



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SEDE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.	Nr. Progr.	16
	Data	03/02/2010
	Seduta Nr.	2

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
ZAMBELLO MIRELLA		X	TOSI MIRNA	X	
CORNETTI ELVIO		X	TITA MARIA		X
MARTINELLO FRANCESCA		X	DE SERO ADRIANO		X
ZAMANA ADRIANO		X	BRAZZO GIANNI		X
PERAZZUOLO CESARINO		X	NOVO VITTORIO		X
BURATTO RENATO	X		BERTOLI ANTONELLA		X
PALUGAN FABRIZIO		X	BELLINI MASSIMO	X	
PAVANELLO LUCIO		X	ALESSIO GINO		X
TUMIATO TATIANA		X			
TOTALE Presenti n. 14			TOTALE Assenti n. 3		

Assessori Extraconsiliari

DE SERO BRUNO _____ Presente
SIVIERO MARTINA _____ Presente
LIONELLO MICHELE _____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

BURATTO RENATO, TOSI MIRNA, BELLINI MASSIMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: MARTINELLO FRANCESCA, DE SERO ADRIANO, ALESSIO GINO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SEDE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.

Rientrano i Consiglieri Zamana e Palugan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale assegnare alcuni locali dell'ex scuola elementare, sita nella frazione di Canale di Villadose in Via Garibaldi, 66 ad associazioni senza fini di lucro per attività aggregative, culturali, ricreative, sociali e del tempo libero;

Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo di tali locali con apposito schema di convenzione da sottoscrivere con le associazioni interessate;

Visto quindi l'allegato schema di convenzione per l'uso da parte delle associazioni dei locali dell'ex scuola elementare di cui in parola che si compone di n. 15 articoli e che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

L'Assessore Lionello illustra la proposta;

Bertoli: "La convenzione come è stata presentata sembrava un bando, quindi la risposta è stata data ora. Io ho dei dubbi che non si possono fare manifestazioni in luogo pubblico. L'altra situazione che volevo proporre era quello di potere favorire un pezzo dell'edificio da destinare ai senza tetto, tipo Emmaus e il poter adibire i locali a cucina";
Lionello: "Questa convenzione è legata allo stato attuale dell'edificio, è intenzione di ristrutturare l'edificio e qualora vada a buon fine si può cambiare e ripristinare la funzionalità";

Sindaco: "L'obiettivo è che venga sistemata...";

Bertoli: "Io non trovo scritto che il Comune si impegna, mi riservo di proporre la proposta di emendamento";

Sindaco: "Abbiamo presentato un progetto con finanziamenti della Regione";

Zamana: "I problemi dell'agibilità igienico-sanitari sono sanitari e tale convenzione è stata studiata per bypassare su questo problema";

Novo: "Questa sera gli ordini del giorno sono elettorali. Non vedo l'utilità di approvare un accordo con le Associazioni. Chiedo di sospendere e ripresentarlo alla prossima seduta utile e per questo voto contro";

Alessio: "Rispetto allo stato di utilizzo attuale, l'utilizzo da ora in poi sarà da parte delle Associazioni e volevo sapere se queste spese sono già conteggiate o si dovrà andare in sede di revisione. Chiedo quale ritorno immediato ne ha il Comune. E' stata ospitata Amnesty. Le tre Associazioni che mi sono state citate mi sembra che con Canale abbiano poco a che fare.. L'ultima domanda è se l'Amministrazione ha dato una rilevanza come priorità del bilancio, quali prospettive alternative ci potranno essere per l'ospitalità dei gruppi come Amnesty";

Sindaco: "Per le spese di riscaldamento ci sono dei riassetamenti con un margine di risparmio";

Lionello: "Non è una promessa elettorale, era presente nei Consigli precedenti, poi rinviata. Per le spese di riscaldamento i contatori sono a carico del Comune. E' presumibile che non ci sarà un utilizzo grandissimo. Per Canale è l'unica struttura pubblica che c'è. Per le due nuove Associazioni è in funzione di loro che è stata adottata questa convenzione."

A seguito di votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votazione: presenti 14 – favorevoli 12 – contrari 1 (Novo) – astenuti 1 (Alessio)

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo, da parte di associazioni senza fini di lucro, dei locali dell'ex scuola elementare, sita nella frazione di Canale di Villadose in Via Garibaldi, 66 che si compone di n. 15 articoli e che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al presente atto;
3. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

ALLEGATI:

- schema convenzione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Villadose, 15/02/2010

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2010 al 02/03/2010 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2010, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. _____ del _____

Villadose,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Villadose,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARINA BANZATO



COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **16**

Data Delibera **03/02/2010**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SEDE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 28/01/2010</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to CHIRICO GIUSEPPA</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> <p>Data</p>

Allegato alla deliberazione consiliare n. 16 del 03/02/2010

Istruttore Responsabile

f.to Marina Banzato

**CONVENZIONE PER L'USO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE...
DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE
SITA IN VIA GARIBALDI, 66 FRAZIONE DI CANALE DI VILLADOSE**

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale ha destinato la sede dell'ex scuola elementare, sita in Via Garibaldi, 66 frazione di Canale di Villadose per attività istituzionali, aggregative, culturali, ricreative, sociali e del tempo libero.

Il complesso si compone dei seguenti locali situati a piano terreno:

- a) locali singoli;
- b) locali ad uso comune (corridoio, salone, servizi igienici ecc.);
- c) area verde esterna.

I suddetti spazi possono essere concessi in uso per **attività associative non aperte al pubblico**, senza fini di lucro, nel rispetto degli articoli della presente convenzione.

E' fatto assoluto divieto di adibire i locali a ricovero permanente/temporaneo diurno o notturno di persone (es.: centri accoglienza) o cose (deposito di materiali e/o mezzi non strettamente attinenti con le attività associative). Sarà facoltà dell'associazione scegliere di adibire i locali anche all'esclusivo ricovero temporaneo di materiale attinente alle attività associative.

Tutto ciò premesso;

Tra il Comune di Villadose rappresentata da ...,

E

L'Associazione ..., con sede in Villadose, Via ..., codice fiscale ..., rappresentata da ... in qualità di ...;

Si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il Comune di Villadose (RO), di seguito denominato Comune, concede in uso gratuito all'Associazione ..., di seguito denominata Associazione, che a mezzo del suo ... accetta, l'uso di n. ... locali (corrispondenti a complessivi mq. ...) presso l'edificio dell'ex scuola elementare sita in Via Garibaldi, 66 frazione di Canale di Villadose e meglio evidenziati nell'allegata piantina dello stabile.

ART. 2 – DURATA

La concessione dei suddetti locali ha una durata di **anni 3 (tre)** dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti ed adozione, da parte del Comune, di apposito

provvedimento. Il Comune verifica **semestralmente** il rispetto dell'accordo sottoscritto e le modalità di utilizzo dei locali.

ART. 3 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione dei locali comporta l'accettazione integrale delle condizioni contenute nella presente Convenzione di concessione.

Il firmatario della presente assume, personalmente e in solido con l'Associazione che rappresenta, la responsabilità della conservazione dell'immobile, dei mobili, delle attrezzature e degli oggetti esistenti nei locali concessi, nonché del corretto comportamento delle persone presenti. Sono a carico dell'Associazione tutti i danni da chiunque causati durante l'uso dei locali. L'Associazione dovrà inoltre riconsegnare la sede o i locali nello stato in cui sono stati consegnati.

ART. 4 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Le persone che frequentano i locali dati in concessione a qualsivoglia titolo sono tenute ad avere un comportamento rispettoso delle cose e delle persone presenti. Atteggiamenti non consoni ai dettami del vivere civile comportano l'allontanamento immediato. In tutti i locali dati in concessione è vietato fumare e si applicano le sanzioni previste dalla legge vigente in materia. E' fatto divieto di depositare materiali pericolosi e infiammabili ecc.

Eventuali attrezzature e/o oggetti che possono rappresentare pericolo devono essere custoditi in appositi luoghi e/o armadi chiusi.

ART. 5 - SOSPENSIONI E REVOCHE

Per **improvvisi calamità naturali** o simili e **impreviste e inderogabili necessità del Comune**, la concessione dell'uso dei locali può essere sospesa o revocata in ogni momento, previo, ove possibile, preavviso agli interessati. In ogni caso il Comune e gli organi del Comune sono sollevati da ogni obbligo di rimborsare all'Associazione, qualsiasi spesa da essa sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni (ad esclusione dei danni causati ai materiali dell'associazione depositati presso la struttura ed utilizzati dal comune).

In particolare, essendo i locali solitamente adibiti a **seggio elettorale**, gli spazi occupati dagli arredi, attrezzature e oggetti – compreso eventuale materiale affisso - dovranno essere rimossi senza che il Comune abbia obblighi di trovare altri spazi o di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni. I locali dovranno essere lasciati in disponibilità del Comune con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data fissata per la consultazione elettorale nonché per tutta la durata delle votazioni e per il periodo necessario per la dismissione dei seggi. Qualora i beni, attrezzature e/o oggetti non siano rimossi entro la data stabilita dal Comune, gli stessi saranno conferiti al deposito comunale e le relative spese di facchinaggio e trasporto saranno poste a carico dell'Associazione.

La concessione può essere revocata qualora sia riscontrato un **uso non consono** alle finalità e modalità indicate nella concessione d'uso ovvero nel caso in cui i

locali concessi non siano stati utilizzati per tre mesi consecutivi senza che sia stato dato preavviso al Comune.

Nel caso previsto dal comma precedente, il provvedimento di revoca è adottato previo invito, rivolto all'Associazione, a presentare osservazioni nel termine perentorio di quindici (15) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso.

La concessione potrà altresì essere revocata, senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto, nel caso in cui il comune proceda alla realizzazione di qualsivoglia **progetto di ristrutturazione, utilizzo e/o modifica dei locali stessi.**

ART. 6 - APERTURA E UTILIZZO DEI LOCALI

L'apertura dei locali è effettuata dall'Associazione secondo il proprio orario e calendario.

Le pulizie dei locali sono a completo carico dell'Associazione come pure la manutenzione ordinaria e quant'altro si renda utile al decoro dell'edificio, proporzionalmente alla frequenza di utilizzo dei locali.

Oltre alla pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi interni, l'Associazione si impegna a garantire, **in collaborazione con le altre associazioni assegnatarie degli spazi**, dei servizi di manutenzione di carattere ordinario conservativo, intesi ad assicurare la sicurezza per gli utenti, il decoro e l'idoneo utilizzo delle strutture esistenti, quali:

- la manutenzione delle aree a verde esterne all'edificio;
- la rasatura dei prati;
- la potatura di eventuali siepi e cespugli;
- la raccolta delle foglie;
- lo sgombero dalla neve dai viali principali e dagli ingressi quando necessario, ecc.

A tal fine e per la gestione degli spazi comuni, (area esterna, entrata, corridoi, bagni, salone ecc.) i responsabili di tutte le associazioni concorderanno periodicamente un calendario per la pulizia a turno dei suddetti spazi comuni, proporzionalmente alla frequenza di utilizzo dei locali.

L'Associazione potrà altresì eseguire modesti lavori di manutenzione straordinaria "in economia" quali ritinteggiatura delle pareti, piccoli restauri ecc. per i quali il Comune eventualmente metterà a disposizione materiale e attrezzature per la loro realizzazione.

Nell'esecuzione di detti servizi l'Associazione potrà utilizzare le attrezzature messe a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale purché si faccia carico di ogni necessario onere di manutenzione ordinaria.

Tutte le attrezzature eventualmente acquistate dall'Associazione rimarranno di proprietà della stessa all'atto della cessazione della convenzione.

La gestione dell'impianto di riscaldamento è effettuata dal Comune. In nessun caso l'Associazione è autorizzata alla manomissione del termostato o dell'impianto termico.

Sono a completo carico del Comune le spese per le utenze quali consumo di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento.

ART. 7 - INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Presso il Comune è depositata copia dell'inventario dei beni mobili di proprietà comunale presenti.

All'interno di ogni locale è affisso l'inventario dei beni mobili, attrezzature e oggetti che formano l'arredamento del locale stesso.

ART. 8 - BENI MOBILI DI TERZI

Compatibilmente con gli spazi all'interno dei locali dati in concessione, possono essere posizionati ulteriori arredi o attrezzature messi a disposizione da singoli o associati frequentatori che potranno richiederne la restituzione in qualsiasi momento o deciderne la donazione al Comune.

Di detto materiale deve comunque essere redatto apposito inventario sottoscritto dall'interessato e da un funzionario del Comune.

L'Associazione qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere l'autorizzazione ad installare propri arredi e materiali negli spazi concessi.

Gli arredi e i materiali risulteranno da apposito inventario sottoscritto con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 9- BENI MOBILI DI TERZI - CONSERVAZIONE E RESPONSABILITA'

I beni mobili, attrezzature e oggetti di terzi di cui all'art. 8 devono essere decorosi e compatibili con quanto già esistente nei locali e spazi messi a disposizione.

La manutenzione e quant'altro si renda utile al decoro del bene è a carico dei gruppi.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che i beni mobili, attrezzature e oggetti di terzi possano causare o subire all'interno e all'esterno dei locali.

ART. 10 - SPAZI PER MATERIALE INFORMATIVO - BACHECHE

Nel rispetto delle vigenti normative possono essere individuati spazi e siti per esporre materiale informativo. Gli spazi possono consistere in luoghi murali o bacheche.

ART. 11 - RECAPITO POSTALE

L'Associazione può installare una propria cassetta postale da collocarsi all'esterno della sede. Sulla cassetta postale dovrà essere ben evidenziato il nominativo dell'associazione.

Il Comune e i suoi organi sono sollevati da ogni responsabilità per ritardi o smarrimenti di missive indirizzate ai titolari di cassetta postale.

ART. 12 - DISTRIBUZIONE DELLE CHIAVI

Viene consegnata al firmatario della presente Convenzione n. 1 copia della chiave d'accesso della porta principale nonché delle altre chiavi relative alle singole stanze. Al termine della concessione dei locali le copie delle chiavi dovranno essere restituite al Comune con allegata una dichiarazione di responsabilità attestante che non sono presenti altre copie di chiavi non riconsegnate.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa, legata a gravi inadempienze alla presente Convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere la risoluzione della stessa.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E USO IMPROPRIO

E' fatto divieto all'Associazione di cedere o subappaltare l'uso dei locali nonché di utilizzare gli stessi per scopi diversi dall'oggetto del presente accordo.

ART. 15 – REFERENTI

Il Comune nomina quale suo referente il Responsabile a cui l'Associazione si potrà rivolgere per qualsiasi problema. Si intende referente per l'Associazione il suo rappresentante legale/presidente/coordinatore pro-tempore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villadose, lì _____


Per l'Associazione

Per il Comune

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE PROPONENTE Settore Urbanistica, Edilizia, Territorio
--

SERVIZIO INTERESSATO Settore Urbanistica, Edilizia, Territorio
--

L'ASSESSORE



Numero **192** Del **30/12/2009**

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI UNA CASETTA IN LEGNO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATA A CAMPO DI CALCIO IN COMODATO ALLA SOCIETA' SPORTIVA CRG DI VILLADOSE.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 22/01/2010 Il Responsabile del Settore FRANCESCA BELLAN 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data _____

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

Deliberazione N.